

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1737**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

*(V. Stampato Camera n. 3124)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 settembre 2002*

—————

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002,  
n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria

—————

## **INDICE**

Disegno di legge .....	»	3
Decreto-legge .....	»	4

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002.*

### **Proroga di termini nel settore dell'editoria.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in materia, anche in merito alla praticabilità di interventi promozionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2002»;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: «Al» è sostituita dalle seguenti: «Trenta giorni prima della scadenza del».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





